



Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo

Seduta del 08 ottobre 2024

IL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

richiamato l'art. 26 dello Statuto dell'Università di Ferrara;

vista l'ipotesi di revisione del Regolamento per l'utilizzo dei permessi straordinari retribuiti "150 ore" relativi al diritto allo studio allegato al presente parere come parte integrante dello stesso;

considerata la richiesta di parere pervenuta tramite email in data 16 settembre 2024 da parte della Responsabile della Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo;

esprime parere positivo con i seguenti rilievi ed osservazioni:

- il CPTA apprezza lo sforzo per rendere il regolamento maggiormente leggibile, armonizzando i relativi commi;
- il CPTA ritiene che all'art. 2 "Utilizzo dei permessi", debba rimanere il seguente comma *"ai fini della preparazione degli esami, il personale regolarmente iscritto ad un corso di studio, anche se non beneficiario dei permessi per il diritto allo studio, ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario"* che richiama quanto espressamente previsto dall'art. 10 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- il CPTA ritiene che all'art. 5 "Graduatoria" vadano normate alcune casistiche mancanti tra le quali, a titolo esemplificativo:
 - nr. di domande inferiori al contingente massimo stabilito in modo da temperare la possibilità di usufruire dell'eventuale residuo, prevedendo la facoltà di esaminare le domande anche oltre la scadenza;
 - iscrizioni a Master e/o LM in momenti non coincidenti con le scadenze stabilite nel bando (es. iscrizione a LM dopo la sessione estiva) in modo che anche chi desidera immatricolarsi al di fuori della finestra temporale del bando possa usufruire di tale beneficio;
 - iscrizione a corsi singoli: l'attuale dicitura "per il conseguimento di titoli" parrebbe escludere la possibilità di fruire dei permessi per l'iscrizione sia a corsi singoli che a moduli dell'offerta formativa;
 - scorrimento della graduatoria anche in caso di rinuncia e/o difetto nella presentazione della domanda
- infine il Consiglio rileva la mancanza di una procedura formalizzata di riesame in caso di diniego della domanda e/o di contestazione.